



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2023

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l'art. 98;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017 recante “Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/195 che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 4, lettera f) del predetto Regolamento che prevede *“Uno Stato membro può concedere l'assegnazione supplementare di giorni di pesca a condizione che: lo Stato membro interessato abbia stabilito un divieto di almeno quattro settimane consecutive delle attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello. Tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, comprese profondità comprese tra 150 m e 500 m. I periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre”*;

VISTA la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTA la Raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTA la Raccomandazione CGPM/45/2022/8 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTA la Raccomandazione CGPM/45/2022/4 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le Raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5;

VISTA la Raccomandazione CGPM/45/2022/5 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gamberi rossi giganti e gamberi rossi e blu nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le Raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6;

VISTA la Raccomandazione CGPM/45/2022/6 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso gigante e di gambero blu e rosso nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21), che abroga le Raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4;

VISTA la Raccomandazione CGPM/45/2022/7 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della pesca con reti a strascico mirata al gambero rosso gigante e al gambero blu e rosso nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27), che abroga la Raccomandazione CGPM/42/2018/3;

VISTO il decreto direttoriale n.170504 del 14 aprile 2021 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale delle GSA 9, 10 e 11;



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

VISTO il decreto direttoriale n. 170616 del 14 aprile 2021 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);

VISTO il decreto direttoriale n. 170650 del 14 aprile 2021 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

VISTO il decreto direttoriale n. 170680 del 14 aprile 2021 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

VISTO il decreto direttoriale n. 170553 del 14 aprile 2021 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n.9045689 del 6 agosto 2020 recante "Attuazione dell'art.6, comma 1 del D.M. n°13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art.11 comma 2 del Reg.(UE) n°1022/2019";

VISTA la nota del 28 novembre 2022 con la quale il Sindaco del Comune di Chioggia ha chiesto, che, in concomitanza con le operazioni di apertura e chiusura del sistema Mose, le imprese operanti nella Laguna di Venezia possano essere autorizzate a modificare la scelta della tipologia di esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti passando dalla scelta di 72 ore settimanali in luogo di quella del giorno in meno a settimana;

RITENUTO necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti lo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;

RITENUTO, altresì, necessario, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarità di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilità delle citate attività di pesca;

CONSIDERATO che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;

SENTITE le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DECRETA

Articolo 1

(Interruzione temporanea obbligatoria continuativa)

1. Per l'anno 2023, per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi indicati nella sottostante tabella ed autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca, per i periodi consecutivi, come da tabella seguente:

GSA	COMPARTIMENTI MARITTIMI		PERIODO	
			dal	al
17 e 18	da Trieste	a Ancona	29 luglio	09 settembre
17 e 18	da San Benedetto del Tronto	a Termoli	19 agosto	24 settembre
17 e 18	da Manfredonia	a Bari	29 luglio	09 settembre
18 e 19	da Brindisi	a Reggio Calabria con esclusione di Bagnara Calabra	4 settembre	3 ottobre
8, 9, 10 e 11	Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Marina di Carrara, Viareggio, Livorno, Porto Ferrario, Gaeta, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Reggio Calabria solo Bagnara Calabra, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena, Olbia		1 ottobre	30 ottobre
9	da Civitavecchia	a Roma Fiumicino	1 giugno	30 giugno

2. Per gli areali da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari - nei periodi indicati - nella tabella di cui al comma 1, sono ricompresi numero 10 giorni (14 continuativi) lavorativi di fermo aggiuntivo che, pertanto, sono stati sottratti ai giorni di interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva previsti per l'anno 2023, individuati nella tabella di cui all'art 2 del presente decreto; per gli areali da San Benedetto del Tronto a Termoli - nei periodi indicati - nella tabella di cui al comma 1, sono ricompresi numero 5 giorni (7 continuativi) lavorativi di fermo aggiuntivo che, pertanto, sono stati sottratti ai giorni di interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva previsti per l'anno 2023 individuati nella tabella di cui all'art 2 del presente decreto.
3. Per le unità da pesca di cui al precedente comma 1, iscritte nei Compartimenti Marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Siciliana per la sola GSA 16, la decorrenza del



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

richiamato periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, è disposta con provvedimento regionale. Tale periodo di interruzione dovrà essere di 30 giorni continuativi e disposto per compartimenti marittimi in linea con quanto previsto per gli altri areali nazionali.

4. Entro il giorno di inizio del periodo d'interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui al comma 1, l'armatore interessato provvede a consegnare all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione i pertinenti documenti di bordo, compreso, ove previsto, il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante.
5. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell'Autorità marittima, quest'ultima, durante il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, può autorizzare l'unità interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.

Articolo 2

(Interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva)

1. Per l'anno 2023, nel rispetto delle limitazioni di cui alla vigente normativa unionale, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, le unità da pesca di cui all'art. 1, effettuano ulteriori giorni d'interruzione temporanea obbligatoria, come da tabella seguente:

CODICE GSA	CLASSE LFT	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2023
9	LFT \leq 12	28
	LFT $>$ 12	55
10	LFT \leq 12	35
	LFT $>$ 12	45
11	LFT \leq 24	39
	LFT $>$ 24	53
9 Civitavecchia Roma Fiumicino	LFT \leq 12	31
	LFT $>$ 12	61
16	LFT \leq 12	17
	12 $<$ LFT \leq 24	23
	LFT $>$ 24	33
17 e 18	LFT \leq 12	18
	12 $<$ LFT \leq 24	30



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

da Trieste a Ancona e da Manfredonia a Bari	LFT>24	43
17 da San Benedetto del Tronto a Termoli	LFT≤12	23
	12<LFT≤24	35
	LFT>24	48
18 Brindisi	LFT≤12	28
	12<LFT≤24	40
	LFT>24	53
2. Le 19	LFT≤18	66
	LFT>18	61

modalità di svolgimento delle giornate aggiuntive di interruzione temporanea obbligatoria di cui alla tabella al comma 1 sono stabilite dall'armatore interessato e dallo stesso comunicate per iscritto all'Autorità marittima del porto base e/o d'iscrizione entro le ore 9.00 del giorno prescelto.

3. In assenza della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 2, le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse, non possono essere utilmente considerate ai fini del computo complessivo dell'interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva.
4. Le giornate aggiuntive di interruzione temporanea obbligatoria devono essere integralmente effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Articolo 3

(Sforzo di pesca massimo in numero di giorni)

1. Il numero di giornate totali di attività di pesca attribuibili alle intere flotte autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, effettuabili nell'anno 2023, è indicato nella seguente tabella ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n°2023/195:

CODICE GSA	CLASSE LFT	NR. GIORNI TOTALI DI SFORZO DI PESCA 2023
9	LFT<12 mt	2673 (di cui 379 gamberi)
	12mt<=LFT<18mt	37304 (di cui 2799 gamberi)
11	18mt<=LFT<24mt	25458 (di cui 2253 gamberi)



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

	LFT \geq 24 mt	3399 (di cui 302 gamberi)
17-18 OTB	LFT $<$ 12 mt	3.275
	12mt \leq LFT $<$ 24mt	73.599
	LFT \geq 24 mt	6.449
17-18 TBB	LFT $<$ 12 mt	194
	12mt \leq LFT $<$ 24mt	3.635
	LFT \geq 24 mt	3.614

- Ai fini del conteggio del numero di giorni totali si considera giornata di pesca un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca si trova fuori dal porto. Non rilevano ai fini del conteggio delle giornate di pesca le uscite dal porto effettuate per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività di pesca qualora preventivamente comunicate all'autorità marittima competente.
- Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l'attività di pesca non può superare una durata massima di 18 ore per giorno di pesca, per cinque giorni a settimana o una durata equivalente.
- L'Amministrazione procederà alla verifica del consumo dei plafond a disposizione dei vari segmenti di flotta al fine di scongiurare il superamento dei limiti previsti al comma 1.
- Al raggiungimento dell'80% di uno o più massimali previsti, l'Amministrazione procederà, qualora vi sia disponibilità, alla modifica dei predetti plafond ovvero ad emanare provvedimenti che prevedano ulteriori diminuzioni dello sforzo di pesca per i segmenti interessati.
- Si procederà, ove possibile all'eventuale compensazione tra segmenti, qualora dal monitoraggio dovesse risultare che in alcuni segmenti lo sforzo di pesca è minore di quello preventivato.
- Le modifiche di cui ai precedenti commi 5 e 6 saranno effettuate nel rispetto dei fattori di conversione stabiliti all'art.1 del Decreto ministeriale n.9260946 del 22 ottobre 2020 citato in premessa.
- Con successivo Decreto Direttoriale è stabilito il quantitativo massimo catturabile nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) di gambero rosa (*Parapenaeus longirostris*).

Articolo 4

(Adempimenti obbligatori)

- Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle unità operanti nelle GSA 17 e 18, abilitate all'uso dell'attrezzo "sfogliara rapido (TBB)", provvedono a comunicare alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa la scelta per l'anno 2023 dell'utilizzo esclusivo dell'attrezzo "sfogliara rapido (TBB)" utilizzando il modello allegato 1 del presente decreto.



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

2. La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a mezzo pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: **“comunicazione scelta TBB”**.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), provvedono a comunicare, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l'anno 2023 di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità utilizzando il modello allegato 2 del presente decreto.
4. La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a mezzo pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: **“comunicazione pesca gamberi di profondità”**.

Articolo 5

(Disposizioni specifiche per la pesca dei gamberi di profondità)

1. Le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), per le quali gli armatori hanno comunicato alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l'anno 2023 di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità sulla base di quanto previsto dal precedente art.4, commi 3 e 4 – purché munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri – possono scegliere di effettuare il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di cui al precedente articolo 1, anche in Compartimenti Marittimi diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca delle richiamate specie ittiche. A tale scopo, l'armatore interessato deve darne comunicazione preventiva all'Autorità Marittima del porto di iscrizione dell'unità stessa, entro due giorni precedenti l'inizio del richiamato periodo d'interruzione.
2. In considerazione delle caratteristiche batimetriche dell'Alto Tirreno e della durata giornaliera delle rispettive battute di pesca, le unità che praticano la pesca dei gamberi di profondità in Liguria, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata.
3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse le catture accessorie anche di altre specie. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con attrezzi autorizzati e regolari, ovvero nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i gamberi di profondità devono costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie dei gamberi di fondo (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*).
4. Con successivo Decreto Direttoriale è stabilito il quantitativo massimo catturabile di gambero di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*) nel Mediterraneo occidentale (GSA 8, 9, 10 e 11), nello Stretto di Sicilia



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

(GSA 12, 13, 14, 15 e 16), nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) e nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27).

Articolo 6

(Misure tecniche)

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in materia di riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità autorizzate all'esercizio del pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.
3. A parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, l'esercizio della pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi può essere svolto; il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
4. La deroga di cui al comma 3 non si applica alle unità che operano nelle GSA 9,10 e 11 a prescindere dalla loro categoria di abilitazione nonché alle unità che effettuano la pesca del gambero di profondità fatti salvi eventuali accordi sindacali di secondo livello in corso di validità.
5. Nell'areale compreso da Trieste a Brindisi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, è disciplinato come segue, a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima del porto base; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base.
6. Nei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia in concomitanza con le aperture e chiusure delle paratoie del Mose che impediscono le normali manovre di entrata e uscita dal porto, la scelta dell'armatore di cui al comma 5, può essere modificata dandone comunicazione all'Autorità marittima del porto base.
7. Nei Compartimenti marittimi dell'Adriatico in concomitanza di straordinari eventi che impediscono le normali manovre di entrata e uscita dal porto, la scelta dell'armatore di cui al precedente comma 5, può essere modificata dandone comunicazione all'Autorità marittima del porto base. La straordinarietà dei predetti eventi è disciplinata con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo.
8. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, nelle GSA 9-10 e 11 è consentito per un massimo di 5 giornate lavorative su base settimanale anche per le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità ai sensi dell'art.9, comma 4 del Reg. (UE) n°2019/1022.



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

9. I giorni di sabato e domenica non sono computabili ai fini del recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Articolo 7

(Misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria continuativa)

1. I periodi di effettuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria continuativa, di cui al comma 1 dell'art.1, sono indicati nella tabella seguente:

COMPARTIMENTI MARITTIMI		PERIODO	
da	a	dal	al
Trieste	Ancona	10 settembre	04 novembre
San Benedetto del Tronto	Termoli	25 settembre	19 novembre
Manfredonia	Bari	10 settembre	04 novembre
Brindisi	Brindisi	4 ottobre	28 novembre

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 6, nonché dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi e reti gemelle a divergenti nell'areale compreso tra Trieste e Brindisi e nei periodi indicati al precedente comma 1, è così disciplinato:
- divieto nel giorno di venerdì;
 - a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno, entro le ore 9.00, all'Autorità marittima del porto base; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base.
3. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
4. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art.1, comma 1 e fino al 31 ottobre è vietata, nelle acque dei Compartimenti Marittimi dell'Adriatico (ad eccezione delle acque dei Compartimenti di Monfalcone e di Trieste) e dello Ionio, la pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi, reti gemelle a divergenti entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.
5. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art.1, comma 1 e fino al 31 ottobre 2023, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, è autorizzata la pesca oltre le quattro miglia dalla costa alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e alle unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri.

Articolo 8

(Modalità di esecuzione)

1. Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui all'articolo 1, è



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- fatto divieto, entro le 12 miglia, di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi (ove abilitate agli attrezzi interessati).
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le unità da pesca che operano in Compartimenti Marittimi diversi da quello d'iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione formale dell'armatore all'ufficio di iscrizione della nave, entro i due giorni precedenti l'interruzione. Le medesime unità possono, altresì, svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base, ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'areale soggetto al periodo d'interruzione.
 3. In deroga a quanto disposto al comma 1 e 2, ai pescherecci che operano - di consuetudine - nel canale di Sicilia è consentito presso il porto di Lampedusa lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.
 4. Le unità abilitate, in licenza, all'utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'Autorità Marittima del porto base.
 5. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca, lo svolgimento, durante i periodi di interruzione disciplinati dal presente decreto, di ulteriori attività diverse da quelle espressamente indicate al precedente comma 4, purché debitamente autorizzate e conformi alla pertinente normativa nazionale e sovranazionale, è utile ai fini del conteggio complessivo dei predetti periodi di interruzione.

Articolo 9

(Misure sociali)

1. Per i marittimi imbarcati a bordo delle unità che effettuano i periodi d'interruzione temporanea di cui agli articoli 1 e 2, nonché soggette alle misure tecniche di cui agli articoli 6 e 7, attraverso specifico provvedimento del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze, è attivata la "misura sociale a sostegno del reddito".

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Nelle zone individuate dal Decreto direttoriale n°13128 del 31 dicembre 2019 la pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti" "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) è vietata, ai fini di realizzare una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello, in zone di "nursery", così come previsto dall'art.11, comma 2 del Reg.(UE) n°1022/2019.
2. In presenza di specifiche esigenze biologiche connesse alle marinerie di propria competenza, le Regioni possono deliberare ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio,



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

- precedenti o successivi, oltre a quelli definiti all'articolo 1, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.
3. Nei periodi supplementari di cui al comma 1, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri Compartimenti Marittimi abilitati agli attrezzi da pesca interessati.
 4. Il rispetto delle norme relative all'arresto temporaneo obbligatorio è requisito essenziale per l'inserimento e la permanenza dell'iscrizione negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino.
 5. Con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si provvede:
 - ad autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del Compartimento marittimo in cui si attua la misura;
 - ad autorizzare lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi;
 - a stabilire periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto;
 - a modificare i plafond di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
 - ad emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca, provvedendo, ove necessario, anche alla chiusura delle attività di pesca;
 - a modificare quanto previsto al comma 1 dell'art.7, in caso di modifiche alle misure di gestione previste dall'art.11 del Reg. (UE) n.1022/2019.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Francesco Lollobrigida



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

ALLEGATO 1: Modello di comunicazione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa della scelta per l'anno 2023 dell'utilizzo esclusivo dell'attrezzo "sfogliara rapido (TBB)" per le unità iscritte e/o operanti nelle GSA 17 e 18 (art. 4, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale _____)

Al Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC III
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma
Via pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: "comunicazione scelta TBB". Anno 2023

La/Il sottoscritto/a _____, nato/a _____, il
_____,e residente in _____, alla via/piazza
_____ n. _____, legale rappresentante/amministratore unico della
_____,con sede in
_____, alla via/piazza _____ n.
_____,armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata
_____,iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di _____ N° UE _____, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:
LFT (Reg. CEE 2930/86) _____, GT (Reg. CEE 2930/86) _____, Kw (Reg. CEE 2930/86)
_____.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

C OMUNICA e DICHIARA

che l'attività di pesca dell'imbarcazione denominata _____,
iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di _____ N° UE
_____, per l'annualità 2023, sarà svolta utilizzando esclusivamente l'attrezzo "sfogliara rapido (TBB)".

_____, li _____

FIRMA

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

_____, li _____

FIRMA

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello**

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0208415 del 18/04/2023



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

ALLEGATO 2: Modello di comunicazione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa della scelta per l'anno 2023 di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità (art. 4, commi 3 e 4 del Decreto Ministeriale _____)

Al Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC III
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma
Via pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: “comunicazione pesca gamberi di profondità” Anno 2023

La/Il sottoscritto/a _____, nato/a _____, il
_____,e residente in _____, alla via/piazza
_____ n. _____, legale rappresentante/amministratore unico della
_____,con sede in
_____, alla via/piazza _____ n.
_____,armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata
_____, iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di _____ N° UE _____, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:
LFT (Reg. CEE 2930/86) _____, GT (Reg. CEE 2930/86) _____, Kw (Reg. CEE 2930/86)
_____.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

C OMUNICA e DICHIARA

di svolgere, per l'annualità 2023, con l'imbarcazione denominata
_____, iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di _____ N° UE _____, esclusivamente l'attività di pesca dei gamberi
di profondità.

_____, li _____

FIRMA

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al “trattamento” dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

_____, li _____

FIRMA

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello**